



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI URBINO

Il Giudice di Pace di Urbino nella persona del Dott. Paola Morosi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 797/2019 Ruolo Generale Affari Contenziosi

Promossa da

l, residente in Via n. 20 (FG),

residente in Via n. 13/b, 1 (RN),

residente in Via n. 6 - Loc. (PU)

tutti rappresentati e difesi, giusta delega margine dell'atto di citazione, dall'avv. Gabriele Chiarini del Foro di Urbino, elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Via Della Rocchetta n. 2, 61029 Urbino (PU),

ATTORI

CONTRO

Vueling Airlines SA., in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale corrente in El Prat de Llobregat, Barcelona, Placa l'Estany 5, Parque de Negocios Mas Blau 11, Spagna, e sede secondaria Via Barberini n. 47 di 00187 Roma (RM), C.F. e P.WA 077901209 PEC vuelingairlinesitaly@legahnail.it,


CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA e RISARCIMENTO DANNI

Conclusioni delle parti attrici:

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di Vueling Airlines S.A., in persona del legale rappresentante pt., per l'annullamento del volo aereo Barcellona-Firenze n. VY6009, con partenza prevista in data 15/10/2018;

1
1/20 SENT.
N° 797/19 R.G.A.
1/2020 Cron.
1/2020 Rep.



- per l'effetto, condannare Vueling Airlines S.A., in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere ai signori e la compensazione pecuniaria pari ad euro 250,00 ciascuno, nonché euro 30,00 per rifusione costi di posteggio, oltre al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, dagli stessi ulteriormente sofferti in forza dei titoli meglio specificati in narrativa, nella misura che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria espletanda e comunque entro i limiti di competenza, compresa rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
- condannare altresì Vueling Airlines S.A., in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione al Sig. della somma di euro 186,98, quale importo del rimborso riconosciuto e spettantegli per l'annullamento volontario dell'acquisto del volo aereo Barcellona-Firenze n. VY6009;
- condannare Vueling Airlines S.A., in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., in via equitativa entro i limiti di competenza, stante il mancato riscontro all'invito a Negoziazione Assistita ai sensi dell' art. 4, comma 1, d.l. n. 132/2014. Con vittoria di spese e compensi di causa come per legge.”

Conclusioni della parte convenuta: “nessuna”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice evocava in giudizio innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Urbino la compagnia aerea Vueling Airlines s.a. per l'udienza tabellare del 24.09.2019, al fine di sentirla dichiarare tenuta al pagamento della somma pretesa a titolo risarcitorio, come nelle rassegnate conclusioni.

Alcuno si costituiva per la parte convenuta ritualmente citata a mezzo pec nel rispetto dei termini a comparire, del che ne era dichiarata la contumacia. Trattandosi di procedimento avente natura documentale, sulle rassegnate conclusioni il giudice, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice, evocava in giudizio la compagnia aerea Vueling Airlines sa al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità per inadempimento contrattuale, quale vettore.

Gli attori in data 03/04.09.2018 effettuavano l'acquisto di tre biglietti aerei dalla convenuta compagnia aerea per la tratta Barcellona Firenze, con partenza prevista per



il giorno 15.10.2018 alle ore 15,55 (cfr doc 1 attoreo).


in data 17.09.2018, per ragioni personali, chiedeva l'annullamento dell'acquisto del volo, maturando il diritto ad ottenere il rimborso di € 186,98, come era peraltro documentalmente confermato dallo stesso vettore (cfr doc. 2 e 3 attorei). Tuttavia mai il vettore provvedeva al detto ristoro, pur riconoscendone legittima la pretesa.

recatisi in aeroporto, nel giorno stabilito per la partenza, eseguito l'imbarco, erano informati, insieme ad altri viaggiatori, dopo circa un'ora, della cancellazione del volo, venendo invitati a scendere dall'aereo per attendere le determinazioni della compagnia aerea. Dopo una ulteriore attesa i passeggeri erano indirizzati ad un volo alternativo n. VY 6102 con partenza alle ore 22,00 e con destinazione di arrivo Roma in luogo di Firenze (cfr doc. 4 attoreo). Giunti all'aeroporto di Roma erano poi trasferiti all'aeroporto di Firenze con un autobus del vettore. Qui, recuperati i veicoli lasciati in sosta all'interno della struttura aeroportuale, sostenevano un costo aggiuntivo di € 30,00 per l'ulteriore tempo di parcheggio, ovvero 1/6 del complessivo importo di € 180,00 (cfr doc 5 attoreo). Raggiungevano infine le proprie dimore con un ritardo di circa ore 12,30. Il 16.10.2018 entrambi gli attori richiedevano al vettore il risarcimento del danno così patito e la compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE 261/2004, ottenendo un netto diniego, in quanto il vettore addebitava la cancellazione del volo a ragioni eccezionali ed inevitabili e così invocando l'art. 5.3 del medesimo regolamento CE (cfr doc. 6 attoreo). Né la formale diffida ad adempiere, né l'invito alla negoziazione assistita sortivano effetto a causa della mancata risposta della compagnia aerea (cfr doc. 7 ed 8 di parte attrice).

Invocavano dunque l'applicazione dell'art. 7 del citato regolamento per l'inadempimento contrattuale del vettore ed il diritto alla compensazione pecuniaria, atteso l'intercorso rapporto contrattuale di trasporto aereo comunitario per passeggeri, come nel caso.

In caso di inadempimento contrattuale del vettore, conseguente alla cancellazione del volo ai sensi della lettura combinata dell'art. 5 e dell'art. 7 del citato regolamento, questi è tenuto a garantire assistenza al passeggero, oltre a garantire la compensazione pecuniaria in base alla distanza della tratta, eccetto il caso in cui la cancellazione del volo sia dovuta a circostanze eccezionali ed inevitabili.

Nel caso in esame la contumacia della compagnia aerea non ha consentito che la



suddetta desse prova dell'intervenuto evento eccezionale ed inevitabile a giustificazione della cancellazione del volo.

Pacifico dunque il titolo della domanda, per ogni attore, in quanto non specificamente contestato dalla compagnia aerea.

La Convenzione di Montreal risalente all'anno 1999 si pone a tutela della posizione dell'acquirente – passeggero nei confronti del vettore; nello specifico l'art. 33 della Convenzione, nello spirito di tutelare tal posizione, coinvolge gli Stati al fine di ratificare la Convenzione, nell'osservanza delle linee guida a tutela del passeggero, poiché contraente debole, ciò comportando che il vettore si trovi vincolato al rispetto di quanto disposto e regolamentato anche dalla Convenzione.

L'art. 941 cod. nav. precisa poi che il trasporto aereo di persone e bagagli, ivi inclusa la responsabilità del vettore, trova la sua rispondenza normativa nella lettura combinata delle norme comunitarie e nazionali in vigore nello Stato Italiano.


Nel merito ribadisce questo giudice che la diatriba non era oggetto di contestazione specifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dovendosi dare per ammesse le circostanze fattuali dedotte nella narrativa dell'atto di citazione, relativamente alla cancellazione del volo, al ritardo conseguente generatosi, al diritto ad ottenere il rimborso del costo del volo nell'una e nell'altra posizione delle parti istanti.

Sul punto interveniva la Corte di Giustizia Europea (cfr. sentenza Sturgeon n. 402/2009) la quale chiariva che i passeggeri vittime di un ritardo aereo, pari o superiore alle tre ore, hanno di diritto di ottenere il risarcimento del danno ed anche la compensazione pecuniaria predeterminata dal Reg CE 261/2004, nella misura di € 250,00 - 400,00 – 600,00 a seconda della tratta da percorrere.

Gli attori e invocavano nel caso una compensazione pecuniaria pari ad € 250,00 in favore di ciascuno.

La Corte di Giustizia Europea fondava tal principio e l'esistenza del danno, quanto alla compensazione pecuniaria, sul presupposto della perdita di tempo, derivante da un ritardo superiore a due ore, sia trattandosi di cancellazione del volo, che di ritardato volo.

Con riferimento all'istanza risarcitoria, attesa l'inoperatività della compagnia aerea, che avrebbe dovuto provvedere al rimborso entro sette giorni, nelle modalità di cui all'art. 7 n. 3 del Reg CE 261/2004, sia in relazione alle cause determinanti l'annullamento del volo, sia in relazione alla lunga attesa in aeroporto senza informazione alcuna puntuale, sia in relazione al mutamento ed al ritardo nella



destinazione finale, cause tutte equiparate tra loro, ne derivava l'obbligo del vettore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 22 della Convenzione, sia in un profilo patrimoniale, che non patrimoniale.


Il Regolamento Europeo segue gli ordinari criteri civilistici dell'ordinamento nazionale in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1218 c.c., nonché dell'art. 2697 c.c.. Nel caso con la sua contumacia la compagnia aerea convenuta si sottraeva all'onere processuale di dar prova dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, connessa a fattori imprevedibili ed inevitabili, sì da giustificare il proprio inadempimento. La prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore è tema affrontato con recente sentenza della SC n. 1584/2018: al riguardo e nel caso di istanza di risarcimento conseguente dalla cancellazione del volo o dal ritardato arrivo dell'aereo, trattasi di inadempimento e di inesatto adempimento; mentre l'attore deve dar prova della fonte negoziale del suo diritto, ovvero il titolo, od il biglietto di viaggio, qui documentati, il vettore – debitore è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ovvero dell'avvenuto adempimento.

Nel caso che occupa la convenuta compagnia genericamente, in sede extraprocessuale, affermava la sussistenza di eventi eccezionali, dovuta ad una altrettanta congestione di traffico aereo, nulla provava invece in sede processuale, attese la contumacia.

Quanto alla posizione di _____ va riconosciuta la responsabilità contrattuale di Vueling Airlines s.a. in persona del l.r.p.t. per il mancato rimborso delle spese sostenute per il biglietto aereo, a seguito del volontario annullamento del viaggio da parte del primo, nella misura di € 186,98.

Quanto alla posizione di _____ e _____ va riconosciuta la responsabilità contrattuale di Vueling Airlines s.a. in persona del l.r.p.t. per l'inadempimento contrattuale conseguente alla cancellazione del volo ed al conseguente ritardo di arrivo a destinazione nella misura di € 250,00 ciascuno quale compensazione pecuniaria, oltre ad 30,00 per la rifusione dell'ulteriore costo vivo di parcheggio.

Quanto al danno non patrimoniale gli ultimi due attori non avevano fornito alcuna prova, non potendo ritenersi esso in re ipsa; al riguardo numerose sono le sentenze di Legittimità tra cui la n. 12088/2015, che statuiscono della risarcibilità del danno non patrimoniale solo allorché sia superato il livello di tollerabilità.



Con richiamo normativo al dettato nazionale, l'art. 2059 c.c. appare al caso adeguato, attesa la disciplina della risarcibilità del danno non patrimoniale attuabile solo nei casi determinati dalla legge.

Il risarcimento supplementare può essere ottenuto dal passeggero laddove dia dimostrazione, o allegazione dell'ulteriore pregiudizio sofferto e di cui chiede il ristoro. Tale l'orientamento della SC a partire dalle sentenze a SU n. 22697/2008 c.d. sentenza di San Martino e n. 12088/2015, che configurano i meri disagi o fastidi, che il prolungato ritardo di un volo aereo, o la sua cancellazione possono determinare, risarcibili nella fattispecie del danno morale, assorbente quello esistenziale, tuttavia qualora qualificati come di modesta fattispecie, soggetti a tolleranza e dunque non risarcibili.


Nel caso che occupa non può essere preteso il risarcimento neppure in via equitativa, dovendosene ritenere della modestia atteso che l'ulteriore espressione di tal danno dovrebbe rinvenirsi nel ritardo di arrivo alla destinazione e nel trasporto dall'aeroporto di Roma a quello di Firenze, . Nella disciplina del nostro ordinamento interno, in assenza di ipotesi di reato, o lesioni di interessi di valore costituzionale, tal tipologia di danno non può trovare autonomo ristoro (cfr Trib. di Trieste sent. n. 604/2018 Trib di Roma sent. n. 14931/2018).

Diversamente va opinato in ordine alla compensazione pecuniaria che costituisce una misura minima di ristoro, o strumento indennitario per i disservizi, obtorto collo, subiti dal passeggero, il cui danno è in re ipsa.

In conclusione la convenuta compagnia non può esimersi dalla responsabilità disciplinata dalla normativa comunitaria, in quanto non ha dato prova alcuna di un evento eccezionale, non previsto, o non prevedibile, usando la normale diligenza, del ché trattasi di una presunzione di responsabilità vincibile solo con la prova contraria, incidente non sulla causa determinante l'evento, ma sull'adozione di tutte quelle cautele e misure atte a limitarne gli effetti pregiudizievoli sui passeggeri.

A tal riguardo la tipizzazione legale della soglia oltre la quale l'inadempimento del vettore, nel caso la cancellazione del volo ed un conseguente ritardo nell'arrivo alla destinazione, genera precisi obblighi risarcitori, impone di ricorrere, relativamente all'onere probatorio, in assenza di norme sovranazionali ad hoc, al regime in tema di responsabilità previsto dall'art. 1218 c.c. ed agli ordinari criteri di riparto disciplinati all'art. 2697 c.c..

La cancellazione del volo ed il ritardo maturato nell'arrivo a destinazione appare nel



caso pacifico, in quanto né contestato nello specifico, né dimostrato dalla convenuta compagnia un fatto modificativo, od estintivo dell'obbligo incumbente.

Mentre per la compensazione vige la disciplina di cui al reg CE261/2014, per i danni supplementari vigono la Convenzione di Montreal del 1999 ed il diritto nazionale di ciascun paese membro.

In adesione all'indirizzo giurisprudenziale della SC la domanda in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale non può pertanto trovare accoglimento.

Trova invece accoglimento la domanda quanto al Pirani ed al Campanaro in ordine allo strumento indennitario quantificato in € 250,00 per ciascuna parte, oltre ad € 30,00 per ulteriori spese di parcheggio che vanno rifuse a favore dell'avente diritto.

Quanto poi alla istanza attorea di riconoscimento della lite temeraria, ne va riconosciuta la legittimità, valutato un consapevole intendimento defatigatorio della convenuta compagnia aerea, assente non solo dal giudizio, ma anche inerte a fronte della condizione di procedibilità della negoziazione assistita ai sensi del DL 134/2012. Ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la convenuta compagnia aerea va pertanto condannata al risarcimento del danno in favore dei tre attori liquidato in via equitativa in € 100,00 ciascuno.

In conclusione:


accertato l'inadempimento contrattuale di Vueling Airlines s.a., ne dispone la condanna al rimborso a favore di _____ della somma di € 186,98, oltre ad € 100,00 a titolo di lite temeraria;

accertato l'inadempimento contrattuale di Vueling Airlines s.a., ne dispone la condanna al risarcimento del danno in favore di _____ e

€ 250,00 ciascuno, a titolo di compensazione pecuniaria, oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, oltre alla rifusione di € 30,00 all'avente diritto, oltre ad € 100,00 a favore di ciascuno a titolo di lite temeraria; rigetta ogni ulteriore istanza.

Ritenuta la soccombenza in giudizio di Vueling Airlines s.a, ne consegue la condanna alla rifusione delle spese di giudizio, in favore di _____

e _____ liquidate in considerazione della attività di giudizio, nonché ai sensi del DM n. 55/2014, in relazione al valore della domanda, e nei parametri medi in € 65,00 per la fase di studio, € 65,00 per la fase introduttiva, € // per la fase istruttoria, € 135,00 per la fase decisionale, così € 265,00 per compenso tabellare ex art. 4/5 c. DM n. 55/2014, aumentata nella misura del 20% ai sensi



dell'art. 4 n. 2 DM 55/2014 in complessivi € 318,00, oltre rimborso spese generali al 15% su compensi, cpa ed iva di legge, oltre € 125,00 per CU.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

con atto di citazione ritualmente notificato, contro **VUELING AIRLINES S.A. in persona del l.r.p.t.** viste le conclusioni di parte attrice, per le motivazioni sopra esposte:

accertato l'inadempimento contrattuale di Vueling Airlines s.a., accoglie la domanda attorea nei termini che seguono e

dispone la condanna della convenuta compagnia aerea **VUELING AIRLINES S.A.** in persona del l.r.p.t.al rimborso a favore di _____ della somma di € 186,98, oltre ad € 100,00 a titolo di lite temeraria;

dispone la condanna della convenuta compagnia aerea **VUELING AIRLINES S.A.** in persona del l.r.p.t.al risarcimento del danno in favore di _____ e per € 250,00 ciascuno, a titolo di compensazione pecuniaria, oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, oltre alla rifusione di € 30,00 all'avente diritto, oltre ad € 100,00 a favore di ciascuno a titolo di lite temeraria;

rigetta ogni ulteriore istanza.

Ritenuta la soccombenza in giudizio di Vueling Airlines s.a, ne consegue la condanna alla rifusione delle spese di giudizio, in favore di _____

e _____, liquidate in considerazione della attività di giudizio, nonché ai sensi del DM n. 55/2014, in relazione al valore della domanda, e nei parametri medi aumentata nella misura del 20% ai sensi dell'art. 4 n. 2 DM 55/2014 in complessivi € 318,00, oltre rimborso spese generali al 15% su compensi, cpa ed iva di legge, oltre € 125,00 per CU.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

Così deciso in Urbino in data 24.09.2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dr.ssa Benedette FORMICA)

Il Giudice di Pace
Dott. Paola Morosi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dr.ssa Benedette FORMICA)

